



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 30, comma 2-bis che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e in particolare l’articolo 42-bis;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, recanti modifiche e integrazioni al predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del

Ministero dell'economia e delle finanze", e successive modifiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, recante "Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizioni dei relativi compiti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2024;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato con decreto ministeriale del 7 aprile 2026, che definisce la strategia di reclutamento del Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante procedure di mobilità da avviare;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (Legge di bilancio 2026);

VISTI i commi 126 e 127 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che hanno modificato l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ridefinendo il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria e trovando applicazione con riferimento alle procedure attivate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, recante la disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2024;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato nelle seguenti aree professionali, corrispondenti a differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità;

VISTO altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 ai sensi del quale "In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali";

VISTO l'accordo sindacale tra la delegazione del Ministero dell'economia e delle finanze e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 17 marzo 2023, relativo all'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze, del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali, per quanto ancora applicabili;

CONSIDERATA la necessità di bandire, ai sensi del citato art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di mobilità volontaria, per la copertura di complessivi n. 64 posti per l'Area degli assistenti, per diverse famiglie professionali, finalizzata ad acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando, distacco, ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esclusione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, e in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, al fine di consolidare le esperienze professionali maturate all'interno delle strutture del Ministero e garantire la continuità dell'azione amministrativa;

PREMESSO che nell'Area degli assistenti esiste la disponibilità dei posti in organico necessaria per l'attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui al presente decreto;

ATTESO che dell'emanazione del presente provvedimento sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul "Portale unico del reclutamento", come previsto dall'articolo 30, comma 1-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, concernente le caratteristiche e le modalità di funzionamento del "Portale unico del reclutamento";

DECRETA

Articolo 1

Posti da coprire

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze di n. 64 assistenti, provenienti da Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio in posizione di comando, distacco, ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esclusione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, per diverse famiglie professionali.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di acquisire ulteriori unità di personale rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo, fino ad esaurimento delle facoltà assunzionali residue, mediante scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Alla procedura sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, che si trovano in servizio in posizione di comando, distacco, ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esclusione del personale in

servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista dal presente bando.

2. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti, altresì, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere stati assunti presso una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni a seguito di pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- b) aver prestato servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando, per almeno 12 mesi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista dal presente bando; tali dipendenti avranno la priorità all'immissione in ruolo rispetto al personale di cui all'art. 2, comma 2 lett. c) del presente bando, come previsto dall'art. 30 comma 2-bis del d.lgs. 165/2001;
- c) in subordine rispetto al personale di cui alla lettera b) e nei limiti delle ulteriori facoltà assunzionali disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando, aver prestato servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando, distacco ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per almeno sei mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, il personale in posizione di comando è collocato con priorità rispetto al personale in posizione di distacco o assegnazione temporanea;

- d) essere in possesso del parere favorevole al trasferimento contenente l'attestazione della valutazione pienamente favorevole della performance sul servizio svolto nel periodo prestato da parte del Dipartimento presso il quale il candidato presta servizio in posizione di comando, distacco ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il predetto parere costituisce requisito necessario ai fini dell'ammissione alla procedura; esso è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente e non deve essere prodotto o allegato dal candidato in sede di presentazione della domanda.

- e) essere in possesso del previo assenso al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ovvero averlo richiesto entro il termine di scadenza della presente procedura, ovvero essere in possesso della dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che attesti di non essere tenuta, secondo normativa vigente, al rilascio del previo assenso. In ogni caso la comunicazione dovrà essere corredata, a cura della stessa Amministrazione, delle seguenti informazioni:

- Area di appartenenza e/o posizione giuridica, posizione economica (precedente ordinamento professionale) e Famiglia professionale o profilo professionale di inquadramento;
- estremi della procedura di reclutamento che ha comportato l'immissione nel ruolo della Pubblica Amministrazione di provenienza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- trattamento economico in godimento, compilando la scheda giuridico-economica allegata al presente avviso.

I candidati in possesso del previo assenso dovranno allegarlo in fase di compilazione della domanda sul portale inPA;

- f) essere inquadrato nell'Area degli assistenti o in una categoria di inquadramento corrispondente;
- g) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione e non essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di servizio.

3. Coloro che hanno in corso procedimenti disciplinari, anche se sospesi, procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
4. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il parere favorevole al trasferimento di cui al precedente comma 2, lettera d), richiedendolo al Dipartimento competente presso il quale il candidato presta servizio.
A tal fine, i Dipartimenti interessati trasmettono all'Amministrazione procedente, anche in forma cumulativa, l'elenco dei pareri favorevoli rilasciati per il personale partecipante alla procedura, secondo le modalità e i termini definiti dalla stessa Amministrazione.
5. Il candidato sprovvisto del previo assenso di cui al precedente comma 2, lettera e) fornisce attestazione dell'avvenuta richiesta dello stesso alla propria Amministrazione. Il previo assenso, corredato dalle informazioni sopra indicate, qualora non allegato nella domanda sul portale inPA, deve in ogni caso pervenire non oltre i quindici giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista dal presente bando, ai seguenti indirizzi: dcp.dag@pec.mef.gov.it; ufficio4dp.dag@mef.gov.it.
6. Gli interessati rendono note, tramite autocertificazione da allegare in fase di compilazione della domanda su inPA, le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto, nonché gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'Amministrazione di appartenenza.
7. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
8. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità, anche all'atto del trasferimento.

Articolo 3

Presentazione delle domande. Termini e modalità.

1. La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla documentazione di cui alla lettera e), dell'articolo 2, comma 2 del presente bando, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, è presentata esclusivamente in via telematica tramite il "Portale Unico del Reclutamento", raggiungibile dalla rete Internet all'indirizzo: «www.inpa.gov.it».
2. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi

dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato, dove intende ricevere comunicazioni relative alla procedura stessa, unitamente a un recapito telefonico.

3. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul portale «inPA».
4. **La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 (ora italiana) del 18 settembre 2026.** Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
6. Non sono valide le domande di partecipazione incomplete, irregolari, ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.
7. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
8. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
9. Il personale interessato a partecipare alla procedura presenta la propria candidatura esclusivamente per la sede dove ha prestato servizio durante il periodo di comando, distacco, ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
11. Ai fini della presente procedura, non sono prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e abbiano i requisiti per partecipare al presente avviso, presentano una nuova domanda secondo le modalità e i tempi sopra indicati.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

1. Alla presente procedura sono ammessi con riserva tutti i candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti.
2. L'Amministrazione si riserva di accertare, in ogni momento, la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti richiesti, potendo disporre l'esclusione dalla procedura in caso di irregolarità, mancanza dei requisiti o inosservanza dei termini perentori stabiliti dal bando.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento i candidati che abbiano riportato sanzioni disciplinari ovvero condanne, anche non definitive e pregresse o sopravvenute alla procedura concorsuale, ovvero risultino destinatari di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, per reati incompatibili con l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Costituisce causa di esclusione la mancata accettazione, ovvero l'accettazione con riserva dell'inquadramento proposto e della sede di assegnazione.
5. Non sono prese in considerazione le istanze di trasferimento in sede diversa da quella in cui il candidato ha prestato servizio durante il periodo di comando, distacco, ovvero assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5

Graduatoria

1. A conclusione dell'istruttoria delle istanze di partecipazione, l'Amministrazione predispone una graduatoria dei candidati ammessi alla procedura di mobilità in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando, secondo l'ordine di maggiore durata del periodo di servizio prestato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il personale in posizione di comando da almeno 12 mesi alla data di scadenza del bando, come previsto dall'art. 2 di cui sopra, sarà inquadrato nel ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze con priorità rispetto sia al personale in posizione di comando con un periodo di servizio prestato inferiore ai 12 mesi, che al personale in posizione di distacco e assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Esaurite le posizioni utilmente collocate dei candidati di cui al citato articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione procede, nei limiti delle facoltà assunzionali residue di cui all'articolo 1, comma 2, all'inquadramento dei candidati in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo l'ordine della graduatoria. Nell'ambito di tale contingente, il personale in posizione di comando è collocato con priorità rispetto al personale in posizione di distacco o assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. A parità di durata del periodo di servizio prestato presso il Ministero dell'economia e delle finanze è favorita la minore età anagrafica del candidato.

Articolo 6

Inquadramento giuridico e trattamento economico

1. In attuazione del Titolo III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, per il triennio normativo ed economico 2019/2021, i candidati che risultano vincitori della procedura, sono inquadrati nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze nell'Area degli assistenti, di cui all'art.13 del sopra citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e assegnati ad una delle famiglie professionali previste dal vigente ordinamento professionale del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con le conoscenze professionali previste.

2. A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente decreto, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.
3. L'equiparazione avviene, ove applicabile e nelle more dell'approvazione di una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione di cui all'articolo 29-bis del D.lgs.165/2001, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023 e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, vigente nel comparto della stessa Amministrazione. Al dipendente verrà corrisposta la retribuzione annua proposta e accettata, in via provvisoria e salvo conguaglio positivo o negativo; sarà inoltre corrisposta la retribuzione accessoria nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti.

Articolo 7

Assunzione in servizio

1. Il candidato in possesso dei requisiti prescritti è invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, in continuità con il contratto in essere presso l'Amministrazione cedente, per l'immissione nel ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nell'Area degli assistenti, conservando l'anzianità maturata nell'Amministrazione di provenienza, e con applicazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Centrali", sottoscritto in data 27 gennaio 2025, ivi inclusa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimento.
2. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'Amministrazione il candidato è considerato rinunciatario.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi -Direzioe del personale - Ufficio IV - per le finalità di gestione della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione della procedura di mobilità. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a

condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura, all'esecuzione del contratto e alla gestione del rapporto di lavoro, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali alle richiamate finalità, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il responsabile del trattamento è la Direzione del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
6. Autorizzati al trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell'ambito della procedura medesima.
7. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.
8. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Ministero dell'economia e delle finanze è contattabile all'indirizzo di posta elettronica certificata rpd@pec.mef.gov.it per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Articolo 9

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura, da esercitarsi in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 gennaio 2012, n. 2571, è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito fino al termine della procedura, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore dell'Ufficio IV della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il responsabile del procedimento si avvale del supporto operativo, materiale e strumentale dell'Ufficio IV della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le comunicazioni indirizzate al responsabile del procedimento devono pervenire all'indirizzo PEC dcp.dag@pec.mef.gov.it.

Articolo 10

Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice ordinario competente in funzione di giudice del lavoro, nei termini di legge. La presente indicazione è formulata in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale che riconduce le controversie relative

alle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 alla giurisdizione ordinaria, restando salvi eventuali e successivi diversi orientamenti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione.

Articolo 11

Norme di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative ostative o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti pubblicati, senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere all'inquadramento nel ruolo unico del personale appartenente ad Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali, in caso di mancata autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul "Portale unico del reclutamento" (Inpa). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
4. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale "Portale unico del reclutamento" (Inpa), con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
5. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio